

SENTENZA

Tribunale minorenni - Trento, 11/06/2024,

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott. Giuseppe SPADARO	Presidente Relatore
Dott. Giuseppe PIETRAPIANA	Giudice
Dott.ssa Francesca MAZZA	Giudice Onorario
Dott. Nicola GUBERT	Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 44, lett. b), legge 184/1983

pervenuto a questo Tribunale il omissis da parte di omissis, nato a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis, via omissis, n. omissis, il quale ha richiesto ai sensi dell'art. 44 l. adoz. di poter adottare il minore omissis, nato a omissis il omissis e ivi residente in via omissis, n. omissis;

visto il parere del Pubblico Ministero del omissis;

L'odierno istante, omissis, è stato a lungo legato sentimentalmente alla signora omissis (nata a omissis il omissis), madre biologica del minore di cui viene richiesta l'adozione, omissis.

La coppia omissis aveva dato avvio ad una relazione sentimentale nel 2010 per poi separarsi nel 2013. In questo periodo di separazione, da una relazione della signora omissis con un altro uomo prendeva avvio la gravidanza del minore omissis. Il padre

biologico del minore fin da subito non si mostrava disposto a riconoscere il nascituro, né a prendersene carico, e la relazione con la omissis si interrompeva.

Nel corso della gravidanza il omissis e la omissis si riavvicinavano e riprendevano la loro relazione così come la convivenza. L'odierno istante affiancava la compagna per tutto il corso della gravidanza e anche durante il parto, esprimendo fin da subito la volontà di esercitare la funzione genitoriale paterna nei confronti di omissis, nonostante quest'ultimo non fosse biologicamente suo figlio.

Nel 2018 il omissis e la omissis, dopo aver esercitato per alcuni anni il loro ruolo genitoriale in una condizione di convivenza more uxorio, si sono sposati. Il matrimonio è durato positivamente fino al marzo 2020, quando il rapporto di coppia si è incrinato e i due si sono separati giudizialmente rivolgendosi al Tribunale ordinario di Trento.

Il ruolo genitoriale fino ad allora esercitato dal omissis veniva preso in considerazione dalla sentenza di separazione emanata dal T.O., la quale ha previsto un'equa distribuzione del minore fra i due rami della famiglia, con cui peraltro il minore intrattiene rapporti buoni e costanti riconoscendosi pienamente nel ruolo di figlio e nipote tanto degli uni quanto degli altri parenti.

I signori omissis - omissis decidevano di rivolgersi a questa Autorità Giudiziaria dopo essersi scontrati con alcuni limiti burocratici, sorti soprattutto in ambito scolastico, derivanti dall'assenza di un provvedimento adottivo che certificasse il rapporto giuridico fra il omissis e il minore. L'attesa della coppia, che si rivolgeva a questo Tribunale ad alcuni anni di distanza dall'avvenuta separazione, è stata inoltre motivata dalla volontà della signora omissis di poter condividere la decisione con il figlio, che ora sembra essere in grado di comprendere a pieno il significato della richiesta avanzata al Collegio.

Ciò posto, il omissis presentava apposita richiesta di adozione ex art. 44 l. 184/1983, che veniva depositata presso questo Tribunale in dd. omissis.

Nell'Ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il legame genitoriale può originare da un procedimento adottivo: il genitore diventa tale in assenza di legame biologico con il minore e a seguito di procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. L'origine del progetto genitoriale non incide sullo stato giuridico dei figli che è sempre e comunque lo stesso (art. 315 c.c. come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219). Il referente normativo principale, in materia di adozione, è la legge 4 maggio 1983, n. 184 ("diritto del minore ad una famiglia"). La normativa in esame enuclea, in modo tipico e tassativo, i casi ex lege che consentono l'instaurazione giuridica (piuttosto che biologica) del legame genitoriale. In linea di principio, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6, legge 184 del 1983). Condizione necessaria perché l'adozione possa essere pronunciata, è che l'età degli adottanti superi di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. In ogni caso, l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7, co. 1): sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La norma testé citata (art. 7) ha riguardo ai casi “ordinari” di adozione ed esclude, di norma, l'adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti (come noto, l'unione civile è la formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso: v. art. 1, legge 20 maggio 2016, n. 76). L'adozione non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi di fatto (al riguardo, v. art. 1, co. 36, legge 76/2016 cit.).

A fronte di casi ordinari, la normativa disciplina anche «casi particolari» di adozione, nell'ambito dell'art. 44 legge 184 del 1983. L'adozione nei casi ordinari è detta “piena” o “legittimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell'adozione “non piena” sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. legge 184 del 1983.

L'adozione in casi particolari prevede che i minori possano essere adottati “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7”: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indiate dall'art. 3, co. 1 legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Adozione piena e adozione in casi particolari rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se, in concreto, gli Autori dibattono circa la persistente diversità effettiva, alla luce delle modifiche apportate al “sistema” dal d.lgs. n. 154 del 2013. L'adozione cd. Legittimante, come visto, abilita l'adozione (nazionale o internazionale) di bambini in stato di abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore abbia instaurato legami affettivi significativi e un rapporto stabile e duraturo (si tratta, in genere, della cd. Famiglia affidataria: v. art. 5-bis legge 173 del 2015). Per effetto

dell'adozione ordinaria, la relazione tra minore e adottante è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.

L'adozione in casi particolari è ammessa, invece, in diversi casi specifici che concernono, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell'ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell'ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato, ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un "genitore di fatto" che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul "valore" dei legami genitoriali di fatto v. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). L'adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l'adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti. Infine, l'adozione in questione è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lettera D) dove vengono in rilievo, secondo il più recente trend pretorile in argomento, non solo situazioni di impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Si tratta, cioè, di casi in cui non vi è stato di abbandono e dove, tuttavia, l'adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore.

Il caso odierno sottopone al Collegio una richiesta di adozione avanzata dal padre intenzionale di un minore, figlio biologico della donna da cui, dopo aver convissuto per anni e dopo aver contratto matrimonio nel 2018, si separava nel 2020.

L'elemento pregnante della vicenda è dunque integrato, con tutta evidenza, dall'avvenuta separazione giudiziale fra i coniugi – peraltro non seguita da divorzio – il che pone alcuni interrogativi sulla configurabilità dell'adozione ex art. 44, lett. b) al caso di specie, dal momento che la norma dispone genericamente sul coniuge, senza fare riferimento all'eventualità in cui il coniugo sia gravato dall'intervenuta separazione in seno alla coppia.

Sebbene in casi analoghi la giurisprudenza minorile abbia ritenuto di non poter applicare la fattispecie prevista dall'art. 44, lett. b) l. adoz., quanto piuttosto la differente ipotesi di cui alla successiva lett. d) (cfr. Trib. Minorenni Brescia, 09.10.2018; Trib. Minorenni Catania, 15.04.2024), si ritiene che, al contrario, la richiesta avanzata dall'odierno istante sia formulata correttamente, potendosi configurare un'ipotesi di applicazione dell'art. 44, lett. b) l. cit.

È d'altronde noto che la separazione, anche se avvenuta per via giudiziale, non comporta la cessazione del rapporto di coniugio, come invece avviene in caso di divorzio; non essendovi stata alcuna pronuncia divorzile, pertanto, il rapporto che intercorre fra il sig.

omissis e la sig.ra omissis – che giuridicamente sono considerati tuttora coniugi dall'ordinamento – può astrattamente rientrare nell'adozione per casi particolari ex lett. b).

Peraltro, rileva sottolineare come un'apertura in tal senso sia giunta dalla giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi proprio su una richiesta di adozione ai sensi della lett. b) dell'art. 44 l. adoz., nel ribadire come «di regola l'adozione del figlio del coniuge presuppone convivenza comune, armonia, affetto tra i coniugi, e dovrebbe tendenzialmente escludersi quando la comunione di vita tra essi [...] sia venuta meno», ha evidenziato la necessità di valutare l'interesse nel caso concreto, che avrebbe dunque rilevanza pregnante: «la valutazione va fatta [...] alla stregua dell'interesse del minore, da valutare in relazione alla specifica fattispecie: dunque, ove si sia instaurata una positiva relazione tra quest'ultimo e il richiedente, la cessazione della convivenza matrimoniale tra il richiedente e il genitore del minore non dovrebbe, sempre e comunque, far venir meno l'interesse del fanciullo all'adozione» (Cass. civ., sez. I, 19.10.2011, n. 21651).

Alla luce di ciò, anche in considerazione dell'attività istruttoria compiuta, questo Tribunale ritiene che la richiesta di adozione avanzata dal sig. omissis ai sensi dell'art. 44, lett. b) l. adoz. debba essere accolta. Sono infatti numerosi gli elementi che fanno propendere per questa soluzione, confacente alle esigenze di tutela del superiore interesse del minore coinvolto, omissis omissis.

Come evidenziato dai Servizi Sociali chiamati ad eseguire gli accertamenti di rito (Provincia Autonoma di Trento, Servizio politiche sociali – Ufficio età evolutiva, genitorialità e centro per l'infanzia), la cui relazione è allegata agli atti, il signor omissis ha fin da subito voluto rappresentare una figura di riferimento per il minore, assumendosi il ruolo di padre ed instaurando con il piccolo omissis «un rapporto significativo [...] esistente e di cui tutti riconoscono l'importanza». Il coinvolgimento dell'odierno istante nella vita del minore si è mantenuto stabile e costante anche dopo la cessazione della convivenza con l'ex compagna e di ciò, come già anticipato, è dato atto anche nella sentenza di separazione, ove risulta che la gestione del minore sia equamente distribuita fra il ramo paterno e quello materno della famiglia. Questa suddivisione equilibrata e condivisione delle funzioni genitoriali non è stata mai avversata dalla madre biologica di omissis, che anzi «riconosce l'importanza del legame fra il figlio e l'ex marito e ne ha sempre favorito il mantenimento».

L'odierno ricorrente ha inoltre sempre mantenuto rapporti costanti con la scuola del minore e con tutti gli altri soggetti aventi a che fare col minore, al pari dell'ex compagna.

Dalla relazione dei Servizi risulta inoltre che il minore è consapevole della sua storia: egli è consapevole dell'esistenza del padre biologico, di cui ha spesso sentito parlare e che ha incontrato una sola volta nel 2023, alla presenza della madre. Ciononostante, quando omissis utilizza il termine “papà” egli si riferisce esclusivamente al signor omissis, pur mostrando di aver ben chiaro che esiste un padre biologico diverso.

L'udienza effettuata in dd. omissis alla presenza del sig. omissis, della sig.ra omissis e di omissis è risultata altrettanto positiva. Il omissis e la omissis si sono mostrati in buoni rapporti e consapevoli della necessità di agire nel modo più incline a garantire l'interesse di omissis, senza rancori o risentimenti dovuti alla fine della loro relazione. I due riferivano una condivisione totale sulle decisioni in ambito sanitario, educativo e scolastico che riguardassero omissis e una piena collaborazione per quanto riguardava il figlio.

La omissis affermava in tale contesto di non aver mai avuto dubbi sul ruolo genitoriale del omissis.

omissis veniva ascoltato da solo e, rivolgendosi al omissis come suo “papà” («per me omissis è come fosse mio papà, gli voglio bene e mi sembra che anche lui me ne voglia»), confermava l'equa suddivisione del tempo fra ramo materno e ramo paterno della famiglia, affermando che la cosa non gli pesi per nulla. Affermava inoltre di sapere dell'esistenza del padre biologico, senza che ciò mutasse la sua considerazione del omissis («era da tempo che sapevo che omissis era il mio papà biologico, ma pensavo che omissis fosse il mio papà e quindi quando me lo hanno detto sono rimasto un po' sorpreso. Per me era normale che omissis fosse già il mio papà») e confermando, di fatto, l'importanza e la solidità del rapporto fra i due.

Anche riferendosi al nuovo compagno della madre poneva dei distinguo ribadendo ancora una volta il ruolo primario del omissis nella sua vita quale figura di riferimento («[...] lui non è quasi come papà. Gli voglio bene, ma è un po' meno di un papà»).

Rileva inoltre che in dd. 29.02.2024 la Sezione Minori della Questura di Trento – interpellata a fini istruttori da questo Tribunale – ha evidenziato la totale assenza di precedenti in capo al omissis (accertamento n. prot. omissis pervenuto al T.M. il 1.03.2024), escludendo pertanto l'inidoneità dello stesso all'adozione.

Infine, il 23.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva, sulla base degli atti istruttori raccolti, parere favorevole all'adozione.

Tutto ciò premesso, la richiesta di adozione presentata dall'odierno istante non trova ragioni per essere disattesa. A tal proposito, consta rilevare che la richiesta è stata effettuata in totale accordo e con il pieno consenso della madre biologica del minore, sig.ra omissis, legata sentimentalmente all'istante dal 2010 (e, dopo un primo periodo di separazione, nuovamente dal 2013), e sposata con lui dal 2018 al 2020, anno della separazione tuttora perdurante. L'adozione, inoltre, formalizza una relazione positiva, stabile, che nei fatti già esiste fra il padre intenzionale e figlio sin dalla sua nascita. Si può pertanto asserire, senza ombra di dubbio, che l'accoglimento della richiesta avanzata non soltanto risponde al superiore interesse del minore, ma tutela anche il suo primario interesse al mantenimento della continuità affettiva con il sig. omissis.

PER QUESTI MOTIVI

su conforme parere del Pubblico Ministero:

visto l'art. 44, lett. b) Legge 4 maggio 1983, n. 184;

ACCOGLIE

l'istanza di adozione ex art. 44, lett. b) Legge 4 maggio 1983, n. 184 del minore omissis omissis, nato a Trento il omissis presentata da omissis omissis, nato a omissis (omissis) il omissis ne sia data comunicazione per esteso alla Procura, alle Parti.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024